



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, l’articolo 12 concernente le modalità di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’articolo 1, comma 636, che stabilisce “Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l’articolo 64 concernente “*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*”;
- VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare l’articolo 6 concernente “Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, che modifica l’articolo 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’articolo 4;
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’articolo 116 che dispone la proroga di tre mesi dei termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 233 comma 3, il quale destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” e in particolare, l’articolo 8 comma 2 che stabilisce, tra l’altro, che gli Uffici scolastici regionali esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie;
- VISTO** il DMT 74190, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/6/2020 foglio n. 838, che ha predisposto una variazione di bilancio di Euro 65.000.000,00 in termini di competenza e cassa sul cap. 1477 – piano gestionale 7 “Contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette annuali da 0 a 6 anni”;
- VISTO** il DMT 145965, registrato dalla Corte dei Conti in data 7/9/2020 foglio n. 1023, che ha predisposto una variazione di bilancio di Euro 100.000.000,00 in termini di competenza e cassa sul cap. 1477 – piano gestionale 7;
- RITENUTO** necessario e urgente procedere a stabilire, ai sensi della vigente normativa, i criteri e parametri per la ripartizione delle suddette risorse;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Destinatari del finanziamento)*

1. Le risorse finanziarie complessive pari a 165 milioni di euro, stanziato dall'articolo 233, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate al sostegno economico dei soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, saranno assegnate con apposito decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione agli Uffici scolastici regionali che a loro volta provvederanno alla ripartizione di detta somma ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie di ciascuna regione.

### **Articolo 2**

*(Piano di assegnazione)*

1. Il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con il decreto di cui all'articolo 1 provvederà a ripartire lo stanziamento per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia paritarie iscritte sul capitolo 1477/7 tra gli Uffici scolastici regionali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età.

### **Articolo 3**

*(Piano regionale di riparto)*

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano di riparto regionale delle risorse di cui all'articolo 1 in favore dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

**IL MINISTRO**

*On. dott.ssa Lucia Azzolina*